

**Direzione:** DIREZIONE

**Area:** RICOSTRUZIONE PRIVATA E CONTROLLI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

## DECRETO DIRIGENZIALE *(con firma digitale)*

N. A01034 del 06/06/2023

Proposta n. 1123 del 30/05/2023

**Oggetto:**

Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 4 e n. 8 del 2016, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Fiorella D'Angelo, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), località Poggio Vitellino, distinto in catasto al Fg. 14 particella 62 - ID 3739

**Proponente:**

Estensore	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	GRILLO ANTONELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	P. PALMIERI	_____firma elettronica_____
Direttore	AD INTERIM S. FERMANTE	_____firma digitale_____

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA  
REGIONE LAZIO**

**Oggetto: Rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 4 e n. 8 del 2016, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Fiorella D'Angelo, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), località Poggio Vitellino, distinto in catasto al Fg. 14 particella 62 – ID 3739**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, e norme collegate;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria”*;

VISTE le Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, e del 20 gennaio 2017, con le quali sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 26 e 30 ottobre 2016, e 18 gennaio 2017, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in Legge n. 229 del 15 dicembre 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, recante: *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016, come convertito, recante la disciplina delle *“Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari”*, nonché l'articolo 3 del medesimo decreto-legge, recante l'istituzione degli *“Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”*;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 2 novembre 2016 n. 649, con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione per la gestione associata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*;

VISTA la Convenzione per l'istituzione dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, come convertito, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l'Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;

VISTO l'articolo 12 del decreto-legge n. 189/2016, recante: *“Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi”* che dispone: *“La struttura commissariale procede con cadenza mensile a verifiche a campione sugli Interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi a norma del presente articolo, previo sorteggio dei beneficiari in misura pari ad almeno il 10 per cento dei contributi complessivamente concessi. Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, ovvero che gli interventi eseguiti non corrispondono a quelli per i quali è stato concesso il finanziamento, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite ...”*;

VISTA la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ed in particolare l'art. 1, comma 738, nel quale è stabilito che *“Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: « 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023”*, e l'art. 1, comma 739, che ha sostituito all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole *“31 dicembre 2022”* con *“31 dicembre 2023”*;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale del 19/04/2023 n. 112 con la quale viene espresso il nulla osta al conferimento dell'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post sisma 2016 n. V00002 del 20/04/2023 con il quale viene conferito l'incarico ad interim di Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio al dott. Stefano Fermante, Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità;

#### CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che il Commissario straordinario provvede all'esercizio delle funzioni conferitegli anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme sull'ordinamento europeo;
- l'articolo 2, comma 5, lettera d) del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i Vice Commissari sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità previste dall'articolo 6;
- l'articolo 5, comma 3 del medesimo decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone che i contributi di cui alle lettere a), b), c), d), e) e g) del comma 2 sono erogati, con le modalità del finanziamento agevolato, sulla base di stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo;
- l'articolo 12 del citato decreto-legge n. 189/2016, come convertito, dispone *“Il Vice Commissario o suo delegato definisce il procedimento con decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua, nei limiti delle risorse disponibili”*;
- con l'Ordinanza 17 novembre 2016, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato l'iter procedimentale per la *“Riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, temporaneamente inagibili”*;
- con l'Ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, il Commissario straordinario ha disciplinato le modalità per la *“Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi”*;
- con l'art. 38, comma 1, del *“Testo Unico della Ricostruzione Privata”* è stato stabilito che *“Le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge”*;

- con art. 1, comma 1, lettera d) dell'Ordinanza n. 135 del 16 febbraio 2023, "*Riordino della programmazione dei termini degli interventi della ricostruzione privata*", è stata disposta la proroga al 31 maggio 2023 del termine per l'integrazione o la regolarizzazione delle domande per la riparazione di danni lievi per le quali sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, relativamente alle disposizioni previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022, dall'art. 13 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e dall'art. 7 dell'ordinanza n. 128 del 13 ottobre 2022;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- in data **29/06/2018** con prot. n. **390416**, è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto della Sig.ra Fiorella D'Angelo, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), località Poggio Vitellino, distinto in catasto al Fg. 14 particella 62 – ID 3739, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota prot. n. **421075 del 11/07/2018**, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio, l'Ufficio Ricostruzione Lazio ha richiesto chiarimenti e documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria preliminare finalizzata alla verifica della correttezza e della regolarità della richiesta di concessione di contributo, nonché la sussistenza dei requisiti per l'accesso ai contributi per la ricostruzione, richiedendo contestualmente al Comune di Amatrice l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla verifica della conformità urbanistico-edilizia dell'intervento;
- con nota prot. n. **0471963 del 31/07/2018**, alla quale si rimanda, il Comune di Amatrice ha richiesto al professionista incaricato di depositare integrazioni documentali necessarie all'attività istruttoria di propria competenza;
- con nota prot. n. **0669733 del 26/10/2018**, il Comune di Amatrice ha rilevato che "*l'intervento assentito dal Genio Civile non risulta essere conforme al catastale depositato in data 18-07-1991 ed alla consistenza attuale*", richiedendo pertanto "*chiarimenti ed indicazioni dei titoli edilizi successivi al 1971 che hanno determinato l'attuale consistenza edilizia*";
- con nota prot. **129632 del 13/02/2020**, alla quale si rimanda per gli elementi di dettaglio, stante il perdurare delle criticità evidenziante con le richiamate comunicazioni e l'incompletezza della documentazione depositata al fine, altresì, del rilascio del parere positivo da parte del Comune di Amatrice in ordine alla conformità urbanistico edilizia dell'intervento, il richiamato Ufficio ha inviato al professionista incaricato, e per il suo tramite al richiedente, il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, nonché concedendo il termine di legge pari a dieci giorni dal ricevimento del predetto per fornire le osservazioni, eventualmente corredate da documentazione, atte a superarli;

PRESO ATTO:

- che il termine di cui all'art. 10-bis della Legge 241/1990 è inutilmente decorso, senza che siano state presentate le osservazioni di cui alla nota di preavviso di rigetto;

## DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e dettagliate nell'esito istruttorio parte integrante del presente atto:

- il rigetto della richiesta di contributo alla ricostruzione per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale di edifici con danni lievi, ai sensi delle Ordinanze del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 n. 4 e n. 8 del 2016, presentata dal professionista incaricato per conto della Sig.ra Fiorella D'Angelo, avente ad oggetto il fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), località Poggio Vitellino, distinto in catasto al Fg. 14 particella 62 – ID 3739.

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 38, comma 1 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, le domande di concessione di contributo per la riparazione degli edifici con danni lievi per le quali, all'esito del mancato superamento dei motivi ostativi risultanti dalla richiesta di integrazione e dal preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, sia intervenuto un provvedimento di rigetto, inammissibilità o archiviazione, possono essere integrate, a pena di decadenza, entro 150 giorni dalla notifica del relativo provvedimento, mediante la presentazione di specifica istanza che, ad integrazione di quella originaria, sia corredata da documentazione idonea a superare i motivi di diniego. Il Vicecommissario adotta i conseguenti provvedimenti in autotutela ai sensi di quanto disposto dall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, fermo restando quanto previsto dall'art. 21-nonies della medesima legge.

Il presente provvedimento è comunicato al Professionista incaricato, per il tramite di quest'ultimo al soggetto richiedente il contributo ed al Comune territorialmente competente.

Il Direttore *ad interim*  
dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio

F.to Stefano Fermante

## ESITO ISTRUTTORIO - Proposta rigetto istanza

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI NELL'ORDINANZA n. 4/2016 e n. 8/2016 s.m.i. DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA RICOSTRUZIONE DEL SISMA 2016

### Dati generali

Provincia	<b>Rieti</b>
Comune	<b>Amatrice</b>
Frazione	<b>Poggio Vitellino</b>
Richiedente	<b>Fiorella D'Angelo</b>
In qualità di	<b>delegato</b>
Dati Catastali	<b>Fg. 14 particella 62 sub -</b>

### Dati identificativi dell'istanza

#### Piattaforma informatica

RCR fascicolo 1205700200000010392018 DEL 29/06/2018.

### USR

ID Istanza: **3739**

Protocollo: 0390416 del 29/06/2018

Istruttore: Pasquale Fimiani

**Richiesta anticipo Spese Tecniche** (O.C.S.R. n. 94/2020) sì  no

**Verifica a campione** (art. 12, c. 1, O.C.S.R. n. 100/2020) sì  no

<b>Tipologia di intervento:</b>	Riparazione con rafforzamento locale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Demolizione collabente	<input type="checkbox"/>
	Collabente vincolato	<input type="checkbox"/>
	Ripristino con miglioramento sismico	<input type="checkbox"/>
	Adeguamento/Demolizione e ricostruzione	<input type="checkbox"/>
<b>Destinazione e tipologia edificio:</b>	Residenziale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Prevalentemente residenziale	<input type="checkbox"/>
	Produttivo assimilabile a residenziale	<input type="checkbox"/>
<b>Natura giuridica della titolarità del contributo:</b>	Singolo proprietario	<input type="checkbox"/>
	Comunione (singola U.I. o pluralità di U.I. con stessi titolari)	<input checked="" type="checkbox"/>
	Condominio di fatto	<input type="checkbox"/>
	Condominio registrato	<input type="checkbox"/>
	Consorzio	<input type="checkbox"/>

**Oggetto: Proposta di rigetto della richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione con rafforzamento locale con danni lievi ai sensi delle ordinanze 4 e 8 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione post sisma 2016 e ss.mm.ii. presentata dalla Sig.ra Fiorella D'Angelo relativa al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in Catasto al foglio 14, mappale 62 - ID 3739.**

CONSIDERATO CHE:

- in data 29/06/2018 con Prot. n. 390416 è stata presentata dal professionista incaricato la richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi di riparazione e rafforzamento locale per edifici con danni lievi per conto della Sig.ra Fiorella D'Angelo, relativamente al fabbricato sito nel Comune di Amatrice (RI), distinto in Catasto al foglio 14, mappale 62, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE);
- con nota Prot. n. 421075 del 11/07/2018, indirizzata sia al Comune di Amatrice, sia al tecnico di parte istante, questo Ufficio ha chiesto al Comune, di procedere all'istruttoria sulla conformità urbanistica ed edilizia e, con la medesima nota, ha chiesto al tecnico di parte istante di produrre integrazioni documentali;
- in data 31/07/2018, anche il Comune di Amatrice, con nota prot. 10779 del 30/07/2018, acquisita al prot. Reg. Lazio n. 0471963 del 31/07/2018, ha chiesto al tecnico di parte di fornire integrazioni documentali;
- con nota Prot. 0567437 del 19/09/2018 questo Ufficio ha inviato una comunicazione di preavviso di diniego ed archiviazione istanza in considerazione del fatto che, a quella data, non era stata prodotta alcuna documentazione attestante l'avvenuto deposito sulla piattaforma Open Genio per la domanda di autorizzazione sismica, come richiesto dall'USR con la sopracitata nota prot. 421075 del 11/07/2018;
- con nota Prot. n. 595394 del 01/10/2018, il tecnico di parte istante, a mezzo della piattaforma informatica operante sul sito istituzionale del Commissario straordinario (MUDE), ha trasmesso alcune integrazioni documentali (in particolare la ricevuta dell'avvenuta istanza di autorizzazione sismica per l'esecuzione dell'intervento di riparazione con rinforzo locale, istanza acquisita al Genio Civile il 28/09/2018 ed una tavola grafica richiesta dal Comune con la sua nota del 30/07/2018);
- il Comune di Amatrice, con nota prot. 14883 del 25/10/2018, acquisita al prot. Reg. Lazio n. 0669733 del 26/10/2018, ha chiesto al tecnico di parte istante di fornire integrazioni documentali e chiarimenti in considerazione del fatto che nell'ambito della propria istruttoria sulla conformità edilizia ed urbanistica il Comune ha *"rilevato – si riporta testualmente dalla nota del Comune -che l'intervento assentito dal Genio Civile non risulta essere conforme al catastale depositato in data 18-07-1991 ed alla consistenza attuale"*; il Comune ha pertanto richiesto *"chiarimenti ed indicazioni dei titoli edilizi successivi al 1971 che hanno determinato l'attuale consistenza edilizia"* ;
- con nota Prot. n. 816713 del 14/10/2019, questo Ufficio ha inviato una comunicazione di sospensione del procedimento, in considerazione della sospensione per richiesta di integrazioni documentali che il Comune di Amatrice aveva formulato con la sua precitata nota Prot. n. 14883 del 25/10/2018 ed in attesa delle determinazioni e del provvedimento conclusivo del Comune di Amatrice in ordine alla conformità urbanistica ed edilizia;
- in data 20/11/2019 con prot. n. 937598 e prot. 938277 il tecnico di parte ha depositato alcune integrazioni documentali;
- in data 18/12/2019 con prot. n. 103255 questo Ufficio ha inviato una ulteriore comunicazione di sospensione del procedimento in attesa di determinazioni e/o provvedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale in considerazione della mancata produzione agli atti delle integrazioni documentali richieste dall'Ufficio Tecnico Comunale, idonee a fornire *"chiarimenti ed indicazioni dei titoli*

*edilizi successivi al 1971 che hanno determinato l'attuale consistenza edilizia"* e tenuto conto che il Comune rilevava espressamente, nella sua succitata nota prot. 14883 del 25/10/2018, stanti le difformità riscontrate, l'impossibilità di rilasciare la conformità urbanistica;

- in data 13/02/2020 con nota prot. n. 129632 questo Ufficio ha inviato al professionista incaricato e, per suo tramite, al richiedente il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicando i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (mancata presentazione delle integrazioni documentali richieste dal Comune di Amatrice con nota prot. n. 14883 del 25.10.2018, acquisita al Prot. Reg. Lazio n. 0669733 del 26/10/2018) concedendo l'ulteriore termine di dieci giorni, dal ricevimento della comunicazione, per fornire riscontro alla stessa;
- in data 13/10/2020 con nota Prot. n. 876767 questo Ufficio rendeva nota, al tecnico di parte, la possibilità di esercitare l'opzione di aderire alla procedura semplificata prevista dall'Ord. 100;
- in data 15/12/2020 con nota prot. n. 1090049 il tecnico di parte istante ha inviato la comunicazione di *"non aderire al regime semplificato di cui all'Ordinanza Commissariale n.100/2020"*, comunicazione non corredata da nessun altro allegato né altra documentazione integrativa, con l'espressa motivazione che tale comunicazione veniva inoltrata- si riporta testualmente- *"al solo scopo di evitare l'archiviazione"*;

PRESO ATTO:

- che ad oggi non è pervenuta sulla piattaforma informatica, alcuna documentazione da parte del tecnico incaricato dal richiedente atta al proseguimento dell'istruttoria del Comune di Amatrice in ordine alla conformità urbanistico edilizia;
- che i termini di cui all'art. 10-*bis* della Legge 241/1990 sono inutilmente spirati, senza che siano state presentate memorie e/o osservazioni eventualmente corredate da documentazione a supporto, atte a superare i motivi di diniego richiamati nel preavviso di rigetto soprarichiamato;

SI PROPONE, pertanto, il rigetto dell'istanza.

Rieti, 28/04/2023

L'Istruttore

Ing. Pasquale Fimiani